



**COMUNE DI TARANTO**  
Provincia di Taranto

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N° 34 del 08/04/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021**

L'anno 2021, il giorno otto del mese di Aprile alle ore 09:30, nella sala del Teatro Fusco di Taranto, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della Pubblica seduta ordinaria, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma dei legge, all'appello nominale risultano:

	<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>		<b>Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	Melucci Rinaldo	X		18	De Gennaro Floriana		X
2	Lonoce Lucio	X		19	De Martino Michele	X	
3	Albani Emidio	X		20	Di Gregorio Vincenzo	X	
4	Azzaro Giovanni	X		21	Di Todaro Emanuele	X	
5	Baldassari Stefania		X	22	Festinante Cosimo	X	
6	Battista Massimo	X		23	Fornaro Vincenzo	X	
7	Bitetti Pietro		X	24	Fuggetti Cataldo	X	
8	Ble' Gaetano	X		25	Galluzzo Carmela	X	
9	Brisci Salvatore	X		26	Lupo Gina	X	
10	Cannone Antonino		X	27	Mele Vittorio	X	
11	Capriulo Dante	X		28	Nilo Marco		X
12	Casula Carmela	X		29	Pulpo Mario	X	
13	Ciraci Cosimo	X		30	Simili Federica	X	
14	Cito Antonella	X		31	Stellato Massimiliano		X
15	Cito Mario	X		32	Vietri Giampaolo	X	
16	Corvace Rita	X		33	Zaccheo Cisberto	X	
17	Cotugno Cosimo	X					

PRESENTI: 27 ASSENTI: 6

Presiede Lucio LONOCE, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra.

Assiste il Segretario Generale.

**“Premesso che:**

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020. Decreto che ad oggi non risulta ancora emanato e pubblicato;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**Visto** la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 contenente un pacchetto di misure di sostegno socio-economico del “sistema Taranto” nella quale, tra l’altro, si dà mandato alla Direzione Tributi in sede di predisposizione de regolamento e delle aliquote IMU di proporre per il triennio 2020/2022:

1. l’azzeramento della quota di competenza comunale dell’aliquota IMU, pari allo 0,3%, per gli immobili di categoria D in cui si attivino nuove imprese, ovvero si trasferiscano nel territorio comunale imprese già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell’attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l’agevolazione non spetta al proprietario dell’immobile, bensì al titolare dell’azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;
2. l’azzeramento dell’aliquota IMU per gli immobili di categoria C, siti in “Città Vecchia”, in cui si insedino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.), anche già operanti in altre sedi; nel caso in cui il titolare dell’attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l’agevolazione non spetta al proprietario dell’immobile, bensì al titolare dell’azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;
3. la riduzione dell’aliquota IMU del 50%, rispetto a quella prevista per la stessa tipologia, per gli immobili di categoria C siti nel territorio comunale, a condizione che si attivino nuove attività economiche (piccole imprese, artigiani, commercianti, ristoratori, ecc.) anche già operanti in altre sedi che, contestualmente assumano almeno un dipendente a tempo pieno e indeterminato; nel caso in cui il titolare dell’attività economica intrapresa o trasferita sia svolta in locali della medesima categoria catastale, presi in locazione, l’agevolazione non spetta al proprietario dell’immobile, bensì al titolare dell’azienda in termini di contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbe beneficiato se fosse stato proprietario;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto mediante conferma espressa delle aliquote vigenti ed applicate nell’anno 2020, stabilite nelle seguenti misure:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7): aliquota pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,40%</b> |
| b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616: aliquota pari al                                                                                                                                                              | <b>0,40%</b> |
| c. immobili locati a canone concordato: aliquota pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,92%</b> |
| d. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,10%</b> |
| e. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,10%</b> |
| f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10: aliquota pari al ( <b>0,76%</b> quota Statale + <b>0,30%</b> quota comunale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1,06%</b> |
| g. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3: aliquota pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,76%</b> |
| h. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d’impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal “Piano di sviluppo strategico <b>ZES</b> interregionale Ionica”: |              |
| aliquota pari quota statale pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,76%</b> |
| aliquota pari quota comunale pari al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00%</b> |

- i. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona “Città Vecchia” di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022: aliquota pari al **0,00%**
- j. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal “Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica”. Riduzione del 50% dell’aliquota IMU:  
aliquota pari al **0,53%**
- k. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06%**
- l. aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06%**
- m. terreni agricoli: aliquota pari al **1,06%**

**Riduzioni come per legge.**

L’applicazione delle aliquote agevolate subordinate all’*assunzione nel triennio 2021-2023 di almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato* spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d’anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell’assunzione, computando per intero i mesi in cui l’assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

**Dato atto** che la deliberazione della Giunta Comunale n. 108/2020 del 11.05.2020 stabilisce inoltre che venga riconosciuto uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili. “

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Riunitosi in seduta ordinaria presso la sala del Teatro Fusco di Taranto;

Vista la relazione e la proposta che precedono depositate in atti;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

**Acquisito** sulla proposta della presente deliberazione , a norma dell’art. 49 del [D.lgs. 267/2000](#), il parere di regolarità tecnica/contabile, espresso in data 25/03/2021, dal Dirigente della Direzione Tributi, - Servizio, ICI/IMU/TASI, - F.to Dott. Stefano LANZA

**Acquisito** altresì il parere espresso dall’organo di revisione contabile, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del [D.lgs. 267/2000](#), come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del [D.L. 174/2012](#), verbale n. 9 del 25/03/2021,

**Dato atto** che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 07/04/2021 prot.53963;

**Dato atto** che alla presente proposta sono stati presentati i seguenti emendamenti:

**1 – Emendamento prot. n. 53331 del 06/04/2021**, proposto dalla Commissione Consiliare bilancio di cui all’allegato “A”, con i pareri sfavorevoli del Dirigente Finanziario e del Collegio dei Revisori e, visti gli stessi, anche del Segretario Generale, integrato con emendamento aggiuntivo, in corso di seduta, prot. n. 54491 del 08/04/2021, di cui all’allegato “B”, anche esso con il parere sfavorevole del Dirigente Finanziario, approvati con la seguente votazione in forma elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

**Favorevoli n. 24** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Mele, Bitetti, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Fornaro, Di Gregorio, Stellato, Simili, Azzaro, Casula, Lupo, Zaccheo, Di Todaro, Galuzzo, Cotugno, Vietri, De Martino)

**Contrari n. 4** (Corvace, Ciraci, Battista, Cito Antonella)

**Astenuti n. 1** (De Gennaro)

**2 – Emendamento prot. n. 53336 del 06/04/2021** a firma del Consigliere Vietri, di cui all'allegato "C", con i pareri sfavorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori, integrato con emendamento aggiuntivo, in corso di seduta, anche esso con il parere sfavorevole del Dirigente Finanziario, prot. 54492 del 08/04/2021, di cui all'allegato "F" posto in votazione, con il seguente esito, in forma elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

**Votanti n. 25**

**Favorevoli n. 7** (Corvace, Fornaro, De Gennaro, Lupo, Battista, Cito, Vietri)

**Contrari n. 18** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Di Gregorio, Simili, Azzaro, Ciraci, Zaccheo, Di Todaro, Galluzzo, Cotugno, De Martino)

**Astenuti n. 0**

**3 – Emendamento prot. n. 53340 del 6/04/2021**, a firma del Consigliere Vietri, di cui all'allegato "D" con i pareri sfavorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori, integrato con emendamento aggiuntivo in corso di seduta, anche esso con il parere sfavorevole del Dirigente Finanziario prot. n. 54492 del 08/04/2021, di cui all'allegato "F" posto in votazione con il seguente esito, in forma elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

**Votanti n. 23**

**Favorevoli n. 3** (De gennaro, Battista, Vietri)

**Contrari n. 20** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Di Gregorio, Stellato, Simili, Azzaro, Ciraci, Casula, Lupo, Zaccheo, Di Todaro, Cotugno, De Martino)

**Astenuti n. 0**

**4 – Emendamento prot. n. 53334 del 06/04/2021**, a firma del Consigliere Vietri, di cui all'allegato "E" con i pareri sfavorevoli degli Uffici e del Collegio dei Revisori, integrato con emendamento aggiuntivo in corso di seduta, anche esso con il parere sfavorevole del Dirigente Finanziario prot. n. 54492 del 08/04/2021, di cui all'allegato "F" posto in votazione con il seguente esito, in forma elettronica e palese dei presenti al momento della stessa:

**Votanti n. 24**

**Favorevoli n. 3** (De Gennaro, Battista, Vietri)

**Contrari n. 21** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Di Gregorio, Stellato, Simili, Azzaro, Ciraci, Casula, Lupo, Zaccheo, Di Todaro, Galluzzo, Cotugno, De Martino)

**Astenuti n. 0**

**Visto** il [D.lgs. 267/2000](#);

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**Uditi** gli interventi di cui al resoconto di stenografia registrato e trascritto;

Ritenuto di approvare le sottoelencate aliquote IMU dell'anno 2021 così come modificate, giusti emendamenti "A" e "B", della Commissione Consiliare Bilancio:

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del T.U.E.L., nell'esercizio delle relative funzioni;

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione il provvedimento così come emendato:

**All. "A"** - "Agli immobili individuati come seconde case, di proprietà di persone fisiche che non abbiano un reddito personale IRPEF lordo annuo superiore a 40.000,00 euro (quarantamila/00), riferito all'anno precedente a quello d'imposta IMU, e un patrimonio personale immobiliare dal valore IMU non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, se non collegati a servizi primari (LUCE, GAS, telefono) si applica l'aliquota dello 0,76 per cento. L'aliquota agevolata è applicabile previa dichiarazione IMU ai sensi del Regolamento IMU"

**All. "B"** - "Verificando nella manovra di riequilibrio la riduzione di entrata da correlare alla minore spesa necessaria"

Con la seguente votazione in forma palese ed elettronica dei presenti al momento della stessa:

**Votanti n. 28**

**Favorevoli n. 22** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Mele, Bitetti, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Di Gregorio, Stellato, Simili, Azzaro, Casula, Lupo, Zaccheo, Di Todaro, Galluzzo, Cotugno, De Martino)

**Contrari n. 5** (Corvace, De Gennaro, Battista, Cito Antonella, Vietri)

**Astenuti n. 1** (Fornaro)

## DELIBERA

I. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

a. abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (cat. C/2, C/6 e C/7):

**aliquota pari al 0,40%**

b. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977, n.616:

**aliquota pari al 0,40%**

c. immobili locati a canone concordato:

**aliquota pari al 0,92%**

d. fabbricati rurali ad uso strumentale:

**aliquota pari al 0,10%**

e. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

**aliquota pari al 0,10%**

f. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione delle categorie catastali D/3 e D/10:

**aliquota quota statale pari al 0,76%**

**aliquota quota comunale pari al 0,30%**

g. fabbricati classificati nel gruppo catastale D/3:

**aliquota quota statale pari al 0,76%**

h. fabbricati classificati nella categoria catastale D in cui si insediano nuove attività d'impresa o si delocalizzano imprese non aventi già sede legale e/o operativa nel territorio comunale, di proprietà delle medesime e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica":

**aliquota pari quota statale pari al 0,76%**

**aliquota pari quota comunale pari al 0,00%**

i. fabbricati classificati nella categoria catastale C situati in zona "Città Vecchia" di proprietà di imprese che si localizzano o de localizzano in tali immobili di proprietà nel triennio 2020/2022:

**aliquota pari al 0,00%**

j. fabbricati classificati nella categoria catastale C di proprietà di imprese che si localizzano o delocalizzano in tali immobili di proprietà e che assumono nel triennio 2020/2022 almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato e ai fabbricati della medesima categoria catastale situati nelle zone delimitate dal "Piano di sviluppo strategico ZES interregionale Ionica". Riduzione del 50% dell'aliquota IMU:

**aliquota pari al 0,53%**

k. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti:

**aliquota pari al 1,06%**

l. aree fabbricabili:

**aliquota pari al 1,06%**

m. terreni agricoli:

**aliquota pari al 1,06%**

n. "Agli immobili individuati come seconde case, di proprietà di persone fisiche che non abbiano un reddito personale IRPEF lordo annuo superiore a 40.000,00 euro (quarantamila/00), riferito all'anno precedente a quello d'imposta IMU, e un patrimonio personale immobiliare dal valore IMU non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) euro, se non collegati a servizi primari (LUCE, GAS, telefono) si applica l'aliquota dello 0,76 per cento. L'aliquota agevolata è applicabile previa dichiarazione IMU ai sensi del Regolamento IMU"

"Verificando nella manovra di riequilibrio la riduzione di entrata da correlare alla minore spesa necessaria"

**Riduzioni come per legge.**

L'applicazione delle aliquote agevolate subordinate all'assunzione nel triennio 2020-2022 di almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno e indeterminato spetta, nei casi di assunzione e/o cessazione del lavoratore in corso d'anno, solamente per i mesi di effettiva permanenza dell'assunzione, computando per intero i mesi in cui l'assunzione si è protratta per 15 o più giorni.

II. Di riconoscere uguale beneficio anche alle imprese locatarie (affittuarie), comunque in possesso dei requisiti richiesti di cui alle *lett. h., i. e j.*, mediante concessione di un contributo in misura equivalente alla riduzione IMU di cui avrebbero beneficiato se proprietari degli immobili le cui modalità di erogazione saranno rese note attraverso l'adozione e pubblicazione di apposito provvedimento amministrativo, del quale sarà data massima diffusione e divulgazione.

III. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del

federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

- IV.** Di dare mandato alla “Direzione tributi – Gestione entrate proprie” di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il termine ultimo del 14 ottobre 2021, costituendo la stessa condizione di efficacia delle aliquote approvate.
- V.** Di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- VI.** Di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. – c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

Successivamente, con separata votazione, per alzata di mano, il cui esito è accertato dal Presidente del Consiglio Comunale;

**Votanti n. 28**

**Favorevoli n. 22** (Melucci, Lonoce, Fuggetti, Pulpo, Albani, Mele, Bitetti, Blè, Festinante, Brisci, Capriulo, Di Gregorio, Stellato, Simili, Azzaro, Casula, Lupo, Zaccheo, Di Todaro, Galluzzo, Cotugno, De Martino)

**Contrari n. 5** (Corvace, De Gennaro, Battista, Cito Antonella, Vietri)

**Astenuti n. 1** (Fornaro)

## **DELIBERA**

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di dare attuazione a quanto stabilito ed approvato;



Nota 1 – emendamento di cui all'allegato A.

Nota 2 – emendamento di cui all'allegato B.